

Comune di Borriana

Provincia di Biella



***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)***



Approvato con Delirazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2026

Sommario

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 02 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 03 PRINCIPI E LINEE GUIDA	3
ART. 04 DEFINIZIONI	4
ART. 05 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ART. 06 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	9
ART. 07 TIPOLOGIE DI SERVIZI	10
CAPO II. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	11
ART. 08 FORME DI GESTIONE.....	11
ART. 09 ZONE DI RACCOLTA	12
ART. 10 GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI.....	12
ART. 11 MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	12
CAPO III. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 12 COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI	12
ART. 13 MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	14
ART. 14 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	15
ART. 15 NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	15
ART. 16 NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	15
ART. 17 CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI (ECOCENTRI).....	16
ART. 18 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI	17
ART. 19 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI SIRINGHE, AGHI.....	17
ART. 20 MANUTENZIONE FAI DA TE DEI VEICOLI A MOTORE.....	17
ART. 21 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	18
ART. 22 AUTOCOMPOSTAGGIO.....	18
ART. 23 COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI COMUNITÀ O LOCALE	19
ART. 24 DESTINAZIONE MATERIALI DIFFERENZIATI.....	19
ART. 25 COMUNICAZIONE RISULTATI AGLI UTENTI	19
CAPO IV. ALTRI SERVIZI	20
ART. 26 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	20
ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	20
ART. 28 SPAZZAMENTO STRADALE	22
ART. 29 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	22

ART. 30 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	22
CAPO V. OBBLIGHI E DIVIETI	23
ART. 31 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI	23
ART. 32 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	23
ART. 33 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	23
ART. 34 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI	24
ART. 35 AFFISSIONE DI MANIFESTI	24
ART. 36 VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE.....	24
ART. 37 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	24
ART. 38 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	25
ART. 39 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	25
ART. 40 PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	26
ART. 41 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI.....	26
ART. 42 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	26
ART. 43 RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	26
CAPO VI. CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	27
ART. 44 CONTROLLI	27
ART. 45 FINALITÀ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	27
ART. 46 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORATO AMBIENTALE	27
ART. 47 NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....	27
ART. 48 REQUISITI PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....	28
ART. 49 AMBITO DI ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....	28
ART. 50 COMPITI DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	29
ART. 51 SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	30
ART. 52 COMPITI DEL COMUNE NELLA GESTIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	30
ART. 53 CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....	30
CAPO VII. NORME FINALI	31
ART. 54 INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....	31
ART. 55 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	31
ART. 56 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	31
ART. 57 SANZIONI.....	32
ART. 58 ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	32
ELENCO ALLEGATI.....	33

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Borriana, secondo criteri armonizzati nel territorio del Co.S.R.A.B. (di seguito anche semplicemente "*Consorzio*"), che costituisce il Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 01/2018 e ss.mm.ii. nelle varie fasi: progettazione, programmazione, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali.
2. L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, intende regolamentare la gestione dei rifiuti urbani per motivi ambientali, igienico-sanitari e di sicurezza pubblica.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
4. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi derivanti dalla pianificazione regionale.

ART. 02 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.
2. Le norme del presente regolamento si applicano per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, sia per i servizi normati dal vigente contratto per il servizio di igiene urbana ed ambientale, sia per i servizi da esso esclusi ed affidati direttamente dal Comune.

ART. 03 PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
4. In coerenza con l'art. 179, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo la seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, ad esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento.
5. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo indifferenziato (RUR), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
6. I servizi di gestione dei rifiuti urbani devono essere organizzati in coerenza con quanto previsto dalla programmazione consortile, in particolare dal Piano d'Ambito di Area Vasta vigente.

ART. 04 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - a. **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b. **RIFIUTO PERICOLOSO**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - c. **RIFIUTO NON PERICOLOSO**: rifiuto non contemplato dalla lettera b)
 - d. **RIFIUTO URBANO**
 - i. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
 - ii. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti
 - iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - v. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - vi. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti iii, iv e v.
 - vii. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

- e. **RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE:** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.
- f. **OLI USATI o OLI MINERALI:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici.
- g. **RIFIUTI ORGANICI:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.
- h. **RIFIUTI ALIMENTARI:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.
- i. **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- j. **PRODUTTORE DI RIFIUTI:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
- k. **REGIME DI RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE:** le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
- l. **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- m. **INTERMEDIARIO:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- n. **PREVENZIONE:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- o. **GESTIONE DEI RIFIUTI:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- p. **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- q. **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- r. **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- s. **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- t. **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
- u. **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati

per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- v. **RECUPERO DI MATERIA:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
- w. **RICICLAGGIO:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- x. **RIEMPIMENTO:** qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini
- y. **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
- z. **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta; aa.
- bb. **DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
- cc. **COMPOST** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.
- dd. **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- ee. **CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI:** area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel territorio del Consorzio Co.S.R.A.B. viene adottato il termine, con significato equivalente, di "*Ecocentro*" o di "*Centro di raccolta consortile*".
- ff. **SPAZZAMENTO DELLE STRADE** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- gg. **COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'** compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- hh. **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
- ii. **FRAZIONE UMIDA o ORGANICO:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- jj. **FRAZIONE SECCA:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

- kk. FRAZIONE VERDE:** rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie).
- ll. IMBALLAGGIO:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- mm. RAEE,** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014.
- nn. RIFIUTI INGOMBRANTI:** si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione, che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari.
- oo. RIFIUTO URBANO RESIDUO – RUR:** il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- ff. AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- gg. GESTORE DEL SERVIZIO:** appaltatore, affidatario o concessionario dei servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e igiene urbana, il quale opera a seguito di affidamento da parte del Consorzio.
- hh. UTENTE:** persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
- ii. UTENZA:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «*utente*».
- jj. UTENZA AGGREGATA:** punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
- kk. UTENZE DOMESTICHE:** famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- ll. UTENZE NON DOMESTICHE:** imprese produttrici di rifiuti urbani.
- mm. RACCOLTA DOMICILIARE:** raccolta eseguita nei pressi (livello marciapiede, fronte abitazione) del domicilio dell'utenza, con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura dell'utente, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
- nn. RACCOLTA STRADALE:** raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.
- oo. RACCOLTA STRADALE AD ACCESSO CONTROLLATO:** raccolta eseguita tramite cassonetti dotati di dispositivi ad accesso controllato, con limitazione volumetrica, collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico
- pp. RACCOLTA STRADALE AD ACCESSO RISERVATO:** raccolta eseguita tramite cassonetti ad accesso riservato (con serratura meccanica od elettronica) collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico
- qq. RACCOLTA PER APPUNTAMENTO (“su chiamata”):** raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada (fronte abitazione o lato cassonetto) in luogo e tempo concordati con il Gestore del servizio.
- rr. CONTRATTO DI SERVIZIO:** il contratto stipulato con l'appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (Gestore del Servizio).
- ss. MISURAZIONE PUNTUALE:** determinazione del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo i Criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto 20 aprile 2017.

ART. 05 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le norme vigenti definiscono rifiuto “*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*”. Viene quindi superato il concetto di “*abbandono*” di un

oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

2. L'elenco dei rifiuti è riportato nelle norme vigenti; suddividendo i rifiuti in base all'origine si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- a. Rifiuti Urbani;
- b. Rifiuti Speciali.

Suddividendo i rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- c. Rifiuti non pericolosi;
- d. Rifiuti pericolosi: sono quei rifiuti espressamente contrassegnati con l'asterisco all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nelle norme vigenti.

3. Sono classificati come rifiuti urbani, quelli di seguito specificati:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico per l'Ambiente);
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti. I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati:
 - i rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
 - ii rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata o nell'ambito dei servizi relativi al precedente punto e);
 - iii rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
 - iv rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili.

4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché
 - h. i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - j. i veicoli fuori uso.
6. Alla luce di quanto riportato nei punti precedenti, derivanti dalle previsioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai chiarimenti operati dal Ministero della Transizione Ecologica (Nota del 12/003 /2021), si precisa che le superfici dove avviene la lavorazione, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, non originano rifiuti urbani, mentre sono superfici produttive di rifiuti urbani le mense, gli uffici od i locali funzionalmente connessi alle stesse; analogamente accade per le attività artigianali.
 7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La declassificazione da rifiuto pericoloso.
 8. Il rifiuto non pericoloso non può essere ottenuto attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
 9. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto.

ART. 06 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale e sulla base degli indirizzi del Consorzio di Area Vasta.
2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento a quanto riportato nel Piano d'Ambito di Area Vasta ed ai criteri e alle specifiche tecniche del contratto di servizio stipulato dal Consorzio con il Gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale.
3. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire con apposite ordinanze in accordo con il Consorzio.
4. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati (R.U.R.) tende ad assumere un ruolo residuale.
5. La raccolta differenziata nei Comuni inseriti, nel Piano d'Ambito di Area Vasta, in "*area intensiva*" è effettuata con modalità prevalente "*domiciliare internalizzata*" per tutte le tipologie di rifiuto (R.U.R., organico ed imballaggi), integrata da raccolta di tipo "*domiciliare esternalizzata*" o "*di prossimità*" in aree critiche per ragioni topografiche, di viabilità o di carenza di spazi internalizzati.
6. La raccolta differenziata nei Comuni inseriti, nel Piano d'Ambito di Area Vasta, in "*area estensiva*" è effettuata con modalità "*stradale ad accesso controllato*" per il R.U.R., "*stradale ad accesso*

riservato agli utenti non iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori" per l'organico e *"stradale ad accesso libero"* per i rifiuti da imballaggio.

7. L'organizzazione della raccolta differenziata è, in entrambe le aree (intensiva ed estensiva) attuata con modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti, nonché l'applicazione dal principio comunitario *"chi inquina paga"*.
8. Sono pertanto da adottare sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti e di tariffazione commisurata al servizio reso (*"tariffazione puntuale"*) anche in forma di tributo puntuale; le modalità applicative del principio sono previste nell'apposito Regolamento tariffario.
9. Il Consorzio può attivare, d'intesa con uno o più Comuni, anche in forma sperimentale (o in termini di *"iniziativa pilota"*), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
10. Il Comune, a sua volta, può proporre al Consorzio l'attivazione, anche in forma sperimentale (o in termini di *"iniziativa pilota"*), di analoghe forme innovative di raccolta differenziata, che potranno essere realizzate qualora compatibili con il Piano d'Ambito di Area Vasta dell'Ente.
11. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso del Consorzio d'intesa con il Gestore, ed in conformità alle disposizioni vigenti, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
12. L'autocompostaggio e il compostaggio collettivo (di comunità e di prossimità) sono pratiche di gestione della frazione organica che riducono i rifiuti da raccogliere, trasportare e avviare a recupero in impianti industriali e pertanto sono promossi con priorità rispetto alla stessa raccolta differenziata.
13. Il Gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale, nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nel Piano d'Ambito di Area Vasta e nel contratto di servizio, attua le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte domiciliari internalizzate;
 - raccolte domiciliari esternalizzate o di prossimità;
 - raccolte stradali ad accesso libero, ad accesso riservato e ad accesso controllato;
 - ritiro su chiamata/prenotazione, su marciapiede, fronte abitazione o lato cassonetto;
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (centri di raccolta).
14. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti, RAEE, sanitari ed arredi da bagno) e della frazione verde; l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta.
15. In generale le attività di comunicazione devono essere conformi a quanto stabilito da ARERA con la deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/R/RIF – *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"* ed eventuali altre prescrizione emanate dall'Autorità di regolazione.

ART. 07 TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente regolamento compresi nel perimetro gestionale assoggettato al provvedimento *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (Deliberazione 31 Ottobre 2019 443/2019/R/Rif)"* dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono:
 - spazzamento e lavaggio delle strade;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I servizi oggetto del presente regolamento non compresi nel perimetro gestionale di ARERA sono:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - manutenzione delle fontane;
3. I gestori dei servizi di igiene urbana effettuano il servizio di raccolta per i rifiuti urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
- raccolta domiciliare/stradale dei rifiuti indifferenziati (RUR).
 - raccolta domiciliare/stradale delle frazioni differenziate:
 - organico o carta
 - imballaggi in carta e cartone
 - imballaggi leggeri in plastica, acciaio, alluminio, cartone per bevande o imballaggi in vetro
 - raccolta stradale delle frazioni differenziate:
 - abbigliamento e rifiuti tessili
 - oli vegetali esausti
 - pile esauste
 - farmaci
 - raccolta su prenotazione delle frazioni differenziate:
 - rifiuti ingombranti
 - RAEE domestici categoria R1 ed R2 o sanitari ed arredi da bagno o frazione verde
 - conferimento diretto ai centri di raccolta consortili delle frazioni differenziate:
 - rifiuti ingombranti o RAEE domestici da R1 ad R5
 - inerti (compresi sanitari ed arredi da bagno) provenienti da piccole manutenzioni condotte da utenze domestiche o frazione verde
 - materiali legnosi o materiali ferrosi o pile e batterie o farmaci o vernici o oli minerali
 - pneumatici provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione comunale.

4. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Gestore del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, in accordo con il Consorzio e l'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
5. Il Gestore dei servizi può svolgere in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

CAPO II. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 08 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, tramite il Consorzio, organizza la gestione dei RU, avviati al recupero e/o allo smaltimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D. Lgs. 267/2000, e dalla Legge Regionale 21 giugno 1999 n.18, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4. in coerenza con il piano d'ambito adottato ai sensi della normativa vigente.
 2. In coerenza con quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
- Per l'uscita dal sistema sono necessari alcuni requisiti:

- presentazione della domanda nei termini fissate dalle norme vigenti, corredata dalla copia del contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani;
- fornitura a consuntivo di un'attestazione di avvio al recupero, ai sensi dell'art. 188 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.s.mm.ii., che costituisce la dimostrazione di cui sopra;
- l'assoggettamento ad eventuali controlli sulle informazioni annuali (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

In caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci potranno essere annullate le agevolazioni eventualmente assegnate sulla TARI o tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 09 ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.
2. Il Gestore del servizio redige ed aggiorna una planimetria riportante il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta e la posizione delle isole ecologiche stradali e/o di prossimità; a tale scopo l'Amministrazione comunale comunica, al Gestore del Servizio, le variazioni e/o implementazioni dell'area urbana residenziale.

ART. 10 GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal Consorzio, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito di Area Vasta ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento.
2. Per lo svolgimento dei servizi il Consorzio, oltre a richiedere al Gestore del servizio la redazione ed il rispetto della Carta dei Servizi, ai sensi della Legge 24/12/2007 n.244, del D.L. 1/2012 e del D. Lgs.33/2013, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard di qualità dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Periodicamente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

ART. 11 MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.
2. Ai sensi del vigente contratto di servizio, il Gestore può effettuare raccolta e pesatura congiunta dei rifiuti provenienti da più Comuni previa definizione di un criterio di ripartizione che tenga conto anche di pesature campione.
3. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione qualora l'intero carico derivi dallo stesso Comune, ovvero presso i centri di raccolta o i pesi pubblici Comunali

CAPO III. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 12 COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI

1. L'Amministrazione Comunale attualmente prevede che i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani siano collocati presso e/o all'interno di aree private, adottando sistemi domiciliari di raccolta (c.d. "porta a porta"); a tale riguardo l'Amministrazione Comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme comportamentali per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi di plastica) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Nel caso di utenze singole (dotate di propri contenitori per la raccolta) l'esposizione su suolo pubblico, fronte abitazione, dei contenitori, nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del servizio, è responsabilità ed onere unicamente dell'utente; il Gestore del servizio non è tenuto allo svuotamento di contenitori e/o al ritiro di sacchi esposti in maniera non corretta.

3. Nel caso di utenze aggregate, i proprietari singoli o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, nei nuclei abitati per i quali è prevista la raccolta domiciliare.
4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori per utenze aggregate, posizionati in aree private, i proprietari singoli o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. La collocazione dei contenitori da svuotare deve avvenire in modo tale da presentare le impugnature dal lato di presa da parte degli operatori e non rivolte verso muri, cancellate, siepi ecc.
5. In alternativa a quanto illustrato al precedente comma 4, nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso; in questi casi vanno valutate le implicazioni in termini di sicurezza (rischio interferenziale) e le relative responsabilità in caso di ingresso con automezzi.
6. Nel caso in cui sia previsto il conferimento in sacchi a perdere da parte di ciascuna utenza, questi dovranno essere posizionati su suolo pubblico sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, fronte numero civico della porta di ingresso o del passo carraio, ovvero in posizioni concordate con l'Amministrazione Comunale (a titolo di esempio nelle vicinanze delle campane stradali per gli imballaggi in vetro) in orari stabiliti dal Comune e comunicati dal Comune o dal Gestore del servizio.
7. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono in solido, salvo comprovata esclusione di responsabilità o individuazione delle responsabilità del singolo utente, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati. Analogamente il condominio, in solido tra i condomini, risponde per eventuali inosservanze delle norme di conferimento previste dal presente regolamento, ad esempio la non corretta differenziazione dei rifiuti, salvo che vengano accertate responsabilità individuali.
8. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base delle specifiche tecniche minimali individuate nel Piano d'Ambito di Area Vasta e nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore.
9. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
10. I contenitori della frazione organica e del rifiuto indifferenziato non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi o a confine con aree verdi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata recintata, i contenitori, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico. Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale.

12. La localizzazione dei suddetti contenitori posti permanentemente a bordo strada, sia perché corrispondenti al caso di cui al comma precedente, sia perché a servizio della raccolta stradale, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
13. In aree periferiche, a bassa densità di utenze, con difficoltà di accesso o con presenza di utenze non residenti, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore dei servizi, può prevedere, anche in un Comune con raccolta organizzata prevalentemente con modalità domiciliare, la formazione di aree di conferimento stradali denominate "ecoisole", al servizio di una o più utenze e collocate in modo da avere bassa vulnerabilità rispetto all'immissione di rifiuti da parte di terzi.
14. Nel caso di raccolta domiciliare di prossimità, nell'allestimento delle "ecoisole" si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili e dovranno essere privilegiate opzioni che garantiscano il controllo degli accessi (aree recintate con serratura) ed il pubblico decoro (pareti laterali di mascheramento).
15. Nel caso di contenitori posti permanentemente a bordo strada, fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
16. E' vietato agli utenti od a qualsiasi persona non in possesso delle necessarie autorizzazioni lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posti permanentemente a bordo strada, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
17. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
18. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
19. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
20. Sui contenitori posti permanentemente a bordo strada e su quelli esposti su suolo pubblico a cura dell'utenza, devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

ART. 13 MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle norme in materia ambientale e delle specifiche tecniche indicate nel vigente contratto di servizio.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio il Consorzio, si impegna, nei capitoli tecnici e nelle norme contrattuali di affidamento dei servizi, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento tali da minimizzare l'impatto ambientale e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

ART. 15 NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio.
2. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi:
 - il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori singoli (sottolavello, mastelli ed eventuali contenitori carrellati per utenza singola) sono sempre a carico dell'utenza;
 - il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori per raccolte stradali e di prossimità, è effettuato dal Gestore del servizio con le frequenze minime previste dal contratto di servizio.
3. E' facoltà del Comune prevedere frequenze di lavaggio intensificate, facendone richiesta al Consorzio, che definirà con il Gestore del servizio, qualora in grado di effettuare il servizio, i costi extra, in applicazione al contratto di servizio.
4. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio ed al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
5. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
 - l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto necessario per l'identificazione dei propri contenitori della raccolta domiciliare o altro espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori stradali.
6. Nel caso in cui un contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e, nel caso di raccolta stradale, avvisare il Gestore del servizio.
7. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del a ritiro od a consegna, con le avvertenze di seguito specificate:
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti urbani ai sensi delle norme vigenti, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i quantitativi di rifiuti urbani conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.
8. In casi di criticità l'utenza non domestica deve farsi parte diligente per avvisare il Gestore del servizio e concordare con esso le modalità di conferimento più opportuno, evitando la creazione di situazioni di degrado.

ART. 16 NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.

2. La raccolta dei rifiuti indifferenziati (RUR) ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate e di dimensioni tali da poter essere conferite nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio.
3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
4. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
5. Tali contenitori, compresi i sacchi a perdere, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
7. L'Amministrazione Comunale avrà cura, anche attraverso il Gestore del Servizio od il Consorzio, di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti, nonché la loro destinazione.
8. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.
9. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo criteri di corretta gestione ambientale.
10. Le indicazioni e le regole per il conferimento delle singole frazioni di rifiuto differenziato sono contenute nell'allegato denominato "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E/O IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DEGLI UTENTI".

ART. 17 CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI (ECOCENTRI)

1. I Centri di Raccolta Consortili ex art. 183, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso i Centri di Raccolta, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato ecc., per i rifiuti classificati come urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali, secondo le norme e le procedure del "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI", allegato al presente atto.
3. I Centri di Raccolta hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta sul territorio; e in ogni caso essi hanno una funzione complementare ai servizi già presenti, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e ridurre al minimo i conferimenti dei rifiuti indifferenziati.
4. I Centri di Raccolta sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Presso i Centri di Raccolta, ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in accordo con il Consorzio possono essere individuati appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
6. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.
7. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
8. Il prelievo dei materiali stoccati nei Centri di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

10. Gli utenti si attengono alle norme e alle procedure di conferimento e di gestione indicate nell'apposito Regolamento, redatto dal Consorzio ed approvato dall'Assemblea Consorziale, allegato al presente atto con la denominazione "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI".
11. E' facoltà dei singoli Comuni prevedere modalità di tariffazione straordinaria alle utenze dei costi per lo smaltimento dei rifiuti conferiti dalle utenze oltre i limiti quantitativi previsti dall'art. 6 del regolamento di utilizzo dei CDRC; importi, modalità di calcolo e di corresponsione di tali tariffe straordinarie dovranno essere oggetto di definizione nel regolamento comunale della TARI.

ART. 18 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI

1. La raccolta dei materiali riciclabili "secchi" (carta, vetro, contenitori in acciaio e alluminio, imballaggi in plastica) avviene di norma con raccolta domiciliare, mentre la raccolta stradale sono adottate nei territori periferici e dispersi ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare (area estensiva). I suddetti materiali vanno conferiti dagli utenti in modalità sfusa negli appositi contenitori ovvero all'interno dei sacchi, ove previsti.
2. Anche in "area estensiva" possono essere attivati circuiti di raccolta domiciliare presso le utenze non domestiche produttrici di elevate quantità di rifiuti, per una o più frazioni merceologiche.
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito di Area Vasta e nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore.
4. La tipologia dettagliata dei materiali da separare e conferire da parte dell'utenza è comunicata dal Comune o dal Gestore del servizio ed è oggetto di specifiche norme comportamentali ai sensi del presente Regolamento, che sono divulgate attraverso il sito WEB del Gestore e del Consorzio, eventuali App per smartphone e materiale cartaceo, come pieghevoli.
5. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccogliibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone prodotti dalle grandi utenze dalle altre frazioni cartacee.
6. Gli utenti devono conferire contenitori ed imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo privi di residui alimentari.

ART. 19 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI SIRINGHE, AGHI

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere oggetto di specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
4. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente dal Gestore anche in apposite aree comunali.

ART. 20 MANUTENZIONE FAI DA TE DEI VEICOLI A MOTORE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati da utenze domestiche (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati), quando non restituiti al rivenditore in applicazione del principio della Responsabilità estesa del produttore, devono essere conferiti dai detentori presso i Centri di raccolta secondo i criteri indicati nel "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI".
2. Altri materiali derivanti dalle pratiche del fai da te pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati da utenze domestiche, differenti da quelli di cui al punto 1, non possono essere conferiti nel servizio pubblico e devono essere smaltiti rivolgendosi a soggetti privati autorizzati.

ART. 21 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il Comune ed il Consorzio possono eventualmente attivare di comune accordo la raccolta differenziata di altri rifiuti, individuando le relative modalità.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
3. I materiali raccolti sono avviati presso gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di recupero e/o smaltimento.

ART. 22 AUTOCOMPOSTAGGIO

1. L'autocompostaggio consiste nell'effettuazione da parte delle utenze domestiche e non domestiche della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato "composter", o con modalità "fai da te".
2. L'autocompostaggio è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso dandone massima diffusione sul territorio comunale, in sostituzione, ove possibile, della raccolta domiciliare presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio attraverso la diffusione di materiale informativo realizzato dal Consorzio e con eventuali ulteriori iniziative, in accordo con il Consorzio.
4. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico; tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
5. L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune, con il supporto del Consorzio, con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
6. Per quanto riguarda i criteri di igiene il cumulo/compostiera non può essere posizionato in aderenza dei muri di tamponamento e/o confinanti.
7. La distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone, è di m. 5.
8. Gli utenti che intendono effettuare autocompostaggio devono comunicarlo al Comune, che provvederà alla loro iscrizione in uno specifico Albo Comunale dei Compostatori.
9. All'atto dell'iscrizione all'Albo Compostatori, gli utenti sottoscrivono un impegno nei confronti del Comune, in virtù del quale beneficiano di una riduzione della tassa/tariffa rifiuti (TARI), ed eventualmente dell'assegnazione di una compostiera a prezzo agevolato o gratuitamente; parallelamente hanno l'obbligo:
 - di consentire gli accertamenti, controlli e verifiche effettuate da personale del Comune o da altri soggetti da esso appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento;
 - di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio;
 - di partecipare ad attività di formazione con le modalità definite dal Comune.
10. La gestione dell'Albo Compostatori è oggetto di uno specifico Regolamento Comunale, redatto in coerenza con i criteri del presente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, il cui modello è allegato al presente atto.
11. Ai sensi dell'art. 208, comma 19-bis. del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Tali utenze hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche effettuate da personale incaricato dal Comune o dal Gestore del servizio e munito di specifico documento di

riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio.

ART. 23 COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI COMUNITÀ O LOCALE

1. Le iniziative di compostaggio di comunità, compreso il compostaggio condominiale, o di compostaggio locale sono da realizzarsi sulla base di un protocollo operativo che identifica la localizzazione, la tecnica di trattamento, il bacino di utenza, i flussi attesi in entrata ed uscita, le modalità di conferimento, le modalità di gestione, le modalità di monitoraggio ed assistenza tecnica, compresi i parametri controllati, la destinazione del compost prodotto, le responsabilità, le strategie per la gestione dei rischi.
2. I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di comunità o locale (di prossimità) sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio locale l'art 214, comma 7 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene in caso di compostaggio statico (composter in plastica, cassoni o casetta in legno ecc.) la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è di m 10 per installazioni con potenzialità non superiore a 5 t/anno, m 30 per potenzialità più elevate. In caso di compostaggio con macchine elettromeccaniche la distanza minima va valutata in funzione delle caratteristiche dell'installazione e del sistema di abbattimento delle emissioni, ma in ogni caso non può essere inferiore a m 5 (caso di convogliamento delle emissioni in fognatura).

ART. 24 DESTINAZIONE MATERIALI DIFFERENZIATI

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del riciclaggio, prioritariamente, e del recupero. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati al Consorzio e all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede prioritariamente, ma non esclusivamente, il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI), in coerenza con il regime di responsabilità estesa del produttore.
4. I proventi economici dalla valorizzazione dell'avvio a recupero dei rifiuti urbani vengono incamerati dal Consorzio e successivamente riconosciuti ai Comuni, in funzione dei quantitativi raccolti, detratti i costi sostenuti per attività di pulizia, selezione, separazione, pretrattamento, riduzione volumetrica dei rifiuti conferiti dai cittadini.

ART. 25 COMUNICAZIONE RISULTATI AGLI UTENTI

1. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - a i quantitativi dei rifiuti urbani raccolti, distinti per tipologia di raccolta
 - b le destinazioni delle varie frazioni
 - c gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.
3. I dati relativi all'andamento della raccolta, necessari alla redazione della relazione di cui al punto 1, verranno messi a disposizione (tramite invio a mezzo P.E.C.) dei Comuni con frequenza minima semestrale dal Consorzio.

CAPO IV. ALTRI SERVIZI

ART. 26 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio, nell'ambito delle attività ad esso affidate in applicazione al vigente contratto per il servizio di igiene urbana ed ambientale, effettua le seguenti attività:
 - a. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno; - lavaggio ed igienizzazione dei contenitori stradali per la raccolta;
2. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio, nell'ambito delle attività ad esso affidate in applicazione al vigente contratto per il servizio di igiene urbana ed ambientale, può effettuare le seguenti attività, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale:
 - a. spazzamento stradale manuale, meccanizzato o misto;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. diserbo stradale;
 - d. pulizia manuale delle caditoie senza apertura della griglia/chiusino;
 - e. svuotamento dei cestini gettarifiuti;
 - f. rimozione manuale delle erbacce dai marciapiedi;
 - g. smaltimento dei rifiuti cimiteriali
3. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, si elencano i servizi non di competenza del Consorzio e dei quali il Gestore del servizio non è tenuto a farsi carico nell'ambito del servizio di igiene urbana ed ambientale ad esso affidati, ma per i quali potrebbe eventualmente rendersi disponibile:
 - lavaggio dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - diserbo meccanizzato e con l'ausilio di prodotti appositi;
 - pulizia meccanizzata ed aspirazione delle caditoie stradali;
 - pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
 - smaltimento dei fanghi di depurazione;
 - sgombero neve e spargimento sale;
 - rimozione delle foglie dai parchi pubblici

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio per quanto di sua competenza, con appositi atti amministrativi, anche assunti ad integrazione del contratto di servizio:
 - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore del servizio provvede all'esecuzione dei servizi sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo e pulizia delle caditoie manuali, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
- a. le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei marciapiedi e portici antistante le proprietà);
 - b. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate; c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse; d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
- a. per il servizio di lavaggio stradale il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
 - b. operazioni di lavaggio strade finalizzate alla rimozione di macchie e residui di oli, lubrificanti, grassi devono essere effettuati da personale opportunamente comandato, formato e munito di idonee attrezzature e specifici prodotti;
 - c. operazioni di pulizia del manto stradale, rimozione rifiuti, ripristino della sicurezza a seguito di incidenti stradali devono essere effettuati da personale opportunamente comandato, formato e munito di idonee attrezzature e specifici prodotti;
 - d. le operazioni di diserbo sono differenziate da quelle di carattere manuale ordinario svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento manuale; ad esse si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
 - e. qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - f. le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate da personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
 - g. il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie comprende le attività di: apertura della griglia/chiusino, rimozione manuale ed aspirazione del materiale presente, pulizia bocchette di lupo, pulizia sifone e tratto di collegamento alla fognatura principale, aspirazione con rispettiva prova di funzionalità dello scarico, ricollocazione del chiusino (che dovrà essere effettuata riposizionando eventuali spessori antirumore) e la pulizia finale delle zone con eventuale utilizzo di prodotti chimici disinfettanti per garantire la salvaguardia della salute pubblica;
 - h. l'Amministrazione Comunale provvede all'installazione, anche tramite il Gestore del Servizio di igiene urbana, negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di spazzamento manuale;
 - i. l'Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell'art. 232-bis del D. Lgs 152/2006 ess.mm.ii. all'installazione in strade, parchi e luoghi ad alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per mozziconi dei prodotti da fumo, anche integrati ai cestini gettarifiuti di cui alla lettera h), il cui svuotamento è compreso nei servizi di spazzamento manuale;
 - j. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - k. le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei corsi d'acqua sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;

- I. per la pulizia dei mercati, fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il Gestore del servizio opera nel rispetto di quanto disposto dal vigente contratto di servizio.

ART. 28 SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. E' vietato l'avvio al compostaggio delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Amministrazione Comunale, su richiesta del Gestore del servizio, attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

ART. 29 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.
7. Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale effettua attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali esclusivamente nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato denominato *"Istruzioni per la gestione dei rifiuti cimiteriali"*; nel caso non fosse possibile garantire il rispetto di tali standard, l'Amministrazione Comunale potrà affidare il servizio a soggetti terzi differenti dal Gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale.

ART. 30 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il Gestore del relativo servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici, non rientranti nel campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto i produttori devono provvedere alla loro gestione a proprie spese.

CAPO V. OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 31 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. Gli utenti per i quali il conferimento dei rifiuti avviene mediante immissione in contenitori dotati di dispositivi per l'accesso controllato, devono prestare particolare attenzione nell'uso a non danneggiare tali dispositivi, sia nelle componenti meccaniche, sia in quelle elettroniche. Parimenti dovrà essere osservata idonea cura nella custodia dei dispositivi personali forniti per l'accesso (card, chiavette ecc.), per cui, in caso di smarrimento e richiesta di un nuovo esemplare, dovrà essere corrisposto al Comune un corrispettivo, di € 10,00.
6. I produttori di rifiuti urbani che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, devono attenersi scrupolosamente alla procedura prevista per esercitare tale facoltà, come descritta nell'art. 8 e in altra documentazione prevista dal Consorzio e/o dal Comune.
7. I produttori di rifiuti urbani per i quali è prevista la misurazione puntuale dei rifiuti, così come definita all'art. 4 del presente regolamento, da esse conferiti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal Comune e/o dal Consorzio e/o dal Gestore e segnalare, tramite i canali messi a disposizione da Comune, Consorzio e Gestore, ogni fatto di loro conoscenza che impedisca la corretta misurazione, quali perdita del contenitore, rottura del trasponder sul contenitore, perdita o deterioramento del card o chiavetta per l'accesso controllato ecc.

ART. 32 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

ART. 33 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 34 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
4. Chi effettua operazioni di allestimento, montaggio, smontaggio, disallestimento di installazioni per pubblici eventi che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimenti al servizio pubblico dei rifiuti urbani ed a recuperatori privati autorizzati dei rifiuti speciali.
5. Il Gestore del Servizio di igiene urbana ed ambientale non è tenuto ad effettuare attività di ritiro/raccolta in loco di materiale sfuso collocato a terra derivante dalle attività di cui al punto 1 e 2.
6. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale, ed i costi straordinari dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 35 AFFISSIONE DI MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di affissione e rimozione di manifesti che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento od in contenitori definiti con il Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. Il Gestore del Servizio di igiene urbana ed ambientale non è tenuto ad effettuare attività di ritiro/raccolta in loco di materiale sfuso collocato a terra derivante dalle attività di cui al punto 1.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale, ed i costi straordinari dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 36 VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'abbandono su suolo pubblico di volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti al di fuori degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
5. Le imprese incaricate della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali devono rispettare l'eventuale richiesta di non immissione di tali materiali effettuata in modo palese, ad esempio con un adesivo, da parte del proprietario della cassetta stessa.

ART. 37 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 38 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso minimo di giorni 30 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare e, qualora disponibile, l'affluenza prevista.
2. Sulla base delle indicazioni fornite dagli organizzatori, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Consorzio, l'effettuazione di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti durante l'evento, nonché di spazzamento manuale e/o meccanizzato dell'area interessata.
3. I servizi di cui al punto 2, verrà effettuato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale con le modalità previste dal vigente contratto di servizio, applicando i costi unitari contenuti nel contratto stesso, fatti salvi eventuali costi extra per attività straordinarie.
4. Il Gestore del servizio di igiene urbana non è tenuto ad effettuare la rimozione dei rifiuti provenienti dall'allestimento e disallestimento delle aree, che sono di competenza dell'organizzatore, né di lavaggio con prodotti specifici della pavimentazione stradale.
5. A carico del Comune verranno posti i costi relativi al trasporto, posizionamento e rimozione dei contenitori, alla raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti durante l'evento ed allo spazzamento manuale o meccanizzato.
6. Una particolare attenzione andrà prestata dagli organizzatori alle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all'Amministrazione Comunale ed adottare il protocollo redatto dal Consorzio per la riduzione dell'impatto ambientale degli eventi pubblici, scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio ed allegato al presente atto.
7. In particolare, è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dal Consorzio.
8. E' preferibile l'utilizzo di stoviglie lavabili per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici.
9. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili.
10. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori/organizzatori delle attività di che trattasi.
11. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del regolamento TARI, prevede le modalità di attribuzione dei costi di cui al presente articolo in capo ai gestori/organizzatori degli eventi, anche attraverso l'iscrizione straordinaria a ruolo e relativa bollettazione per la sola durata dell'evento ovvero inserendo gli oneri connessi all'igiene urbana nella tariffa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 39 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il Gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 40 PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di eventi e fiere di grande portata, autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore può essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio.

ART. 41 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
2. Qualora sia richiesto all'Amministrazione Comunale o siano necessari interventi di pulizia e ripristino di tali terreni, tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà, salvo che sia dimostrata l'assenza di dolo o colpa.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 42 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi ed a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
5. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ART. 43 RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione Comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Gestore del servizio, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
6. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare il servizio di raccolta ed avvio a smaltimento ad un soggetto autorizzato, che dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

CAPO VI. CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

ART. 44 CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti avvalendosi delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Per le norme del presente regolamento e delle ordinanze dell'Amministrazione Comunale il controllo compete al Comune che irroga le sanzioni previo accertamento degli illeciti.
3. Le attività di vigilanza sia delle norme del presente regolamento sia delle eventuali ordinanze dell'Amministrazione Comunale, sono effettuate oltre che dal personale della Polizia Municipale anche da Ispettori Ambientali che sono messi a disposizione dal Gestore del Servizio nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto di servizio ovvero individuati tra il personale del Comune.
4. Gli Ispettori Ambientali sono appositamente incaricati, previo adeguato corso di formazione, dal Sindaco, con qualifica di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 cp, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
5. Il Comune istituisce gli Ispettori Ambientali attraverso le norme degli articoli seguenti.
6. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e dagli Ispettori Ambientali per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

ART. 45 FINALITÀ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Il Comune istituisce la figura di Ispettore Ambientale comunale a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto, conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. L'attività degli Ispettori Ambientali dovrà privilegiare gli interventi preventivi rispetto a quelli sanzionatori, attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e soprattutto dei giovani.

ART. 46 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORATO AMBIENTALE

1. Il servizio di ispettorato ambientale comunale viene organizzato dal Comune, eventualmente avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.
2. L'organizzazione del servizio di Ispettorato è disciplinata dal presente regolamento.

ART. 47 NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Con Ordinanza Sindacale si abilitano gli ispettori ambientali all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
2. Gli Ispettori Ambientali possono essere nominati tra il personale dipendente degli enti locali o dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti operanti sul territorio consortile.

3. Nell'Ordinanza di nomina sono indicati:
 - a) i contenuti della sfera operativa;
 - b) l'ambito territoriale di competenza;
 - c) la durata
 - d) l'Autorità a cui fa capo l'Ispettore ambientale.
4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
5. Al fine di ottenere la nomina per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno frequentare con esito positivo un corso di formazione di durata non inferiore a sedici ore organizzato dal Consorzio, svolto da docenti di adeguata competenza ed esperienza nelle materie tecniche ed amministrative di pertinenza.
6. Per poter ritenere valido il corso il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso e superare un test finale, qualora previsto.
7. Al corso possono altresì partecipare, quale percorso formativo, gli organi di polizia municipale.
8. I titoli per l'ammissione al corso vengono definiti dal provvedimento di istituzione del medesimo facendo riferimento ai seguenti criteri:
 - a) Competenze del candidato
 - b) Ruolo ricoperto nell'ente pubblico
 - c) Ruolo ricoperto nell'ente o società privata
 - d) Conoscenza del territorio.
9. L'individuazione dei candidati per il personale degli enti pubblici può avvenire anche mediante segnalazione diretta dell'ente.
10. Al personale pubblico nominato vengono riconosciute eventuali indennità secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti.
11. La nomina può essere rinnovata, sospesa e revocata.
12. All'Ispettore Ambientale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
13. L'Ispettore Ambientale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, e dovrà essere munito di idonei dispositivi per il contatto telefonico, la localizzazione satellitare dei luoghi, la documentazione visiva.
14. Il coordinamento delle attività è gestito dal Sindaco in collaborazione con il personale dipendente del Comune ed in collaborazione con il Consorzio.

ART. 48 REQUISITI PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono:
 - a) essere cittadini italiani o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - f) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 - g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico.

ART. 49 AMBITO DI ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. L'Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
 - Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento rifiuti.
 - Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale.

- Vigilanza, controllo e accertamento con dovere di segnalazione alla polizia locale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, a deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere, alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente ed al decoro del territorio.
2. Si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'ispettore ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
- Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra incustodito che dia origine ad una possibile discarica abusiva).
 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico vicino ai cassonetti senza preavvisare il servizio pubblico che lo possa ritirare).
 - Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata.
 - Mancato rispetto del regolamento previsto per il conferimento dei rifiuti (es.: esporre i contenitori o i sacchi in giorni in cui il passaggio di raccolta degli stessi non è previsto o comunque al di fuori degli orari indicati dal Gestore del Servizio).
 - Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (ad es: batterie auto ecc.).
 - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non lungo i perimetri esterni dei Centri di Raccolta differenziata.
 - Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare sul suolo - corretta gestione dei rifiuti nel corso di eventi, manifestazioni, fiere - accertamento delle violazioni al presente Regolamento Comunale.
3. Il servizio di vigilanza si svolge su tutto il territorio per il quale ogni Ispettore è stato incaricato.
4. Gli atti adottati dagli Ispettori Ambientali hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 50 COMPITI DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. L'ispettore Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve:
- Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato dal Comune e dal Consorzio.
 - Operare con prudenza, diligenza e perizia.
 - Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata.
 - Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile.
 - Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale del Comune.
 - L'ispettore ambientale per l'accertamento degli illeciti:
 - ✓ può assumere informazioni;
 - ✓ procedere all'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
 - ✓ effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
 - ✓ compiere operazioni tecniche.
 - Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Codice della Privacy (Dlgs del 30.06.2003 n. 196) coordinato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

- La contestazione immediata e l'assunzione di informazioni devono essere stabiliti e concordati con la Polizia Municipale
- 2. Gli ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.
- 3. E' fatto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

ART. 51 SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato) possono segnalare al Comune ed al Consorzio le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.
2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il revocherà il servizio.

ART. 52 COMPITI DEL COMUNE NELLA GESTIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Il Comune verificherà l'operato degli ispettori ambientali dipendenti del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, al fine del rispetto del vigente contratto di servizio in essere tra il Consorzio e il Gestore.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti agli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e turno, programma di attività e relative modalità nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di polizia municipale, in sintonia con il Comune ed il Consorzio.
3. Il Consorzio si rende disponibile all'organizzazione di adeguati corsi di formazione.

ART. 53 CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Il Consorzio organizza un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali; il corso di formazione viene offerto in forma gratuita e metterà a disposizione il materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 16 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa.
3. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - a. la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - b. esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 - c. esame del Regolamento di gestione dei rifiuti e di possibili ordinanze comunali in materia ambientale;
 - d. gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - e. il procedimento sanzionatorio amministrativo.
4. Il corso di formazione potrà anche prevedere un esame finale.

CAPO VII. NORME FINALI

ART. 54 INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Il Gestore del servizio deve adeguarsi ai criteri individuati da ARERA nel Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR) per il periodo di regolazione.
5. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Prevenzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto da Piani, Leggi e Direttive vigenti.
6. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
7. Il Comune fornisce al Consorzio, alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

ART. 55 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 56 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 57 SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e ss.mm.ii. nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale.
2. Per sanzioni ed importi si fa riferimento a quanto illustrato nell'allegata **"Tabella delle Sanzioni"**.
3. Per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, si richiamano integralmente le disposizioni ex art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
 - a. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
 - b. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.*
 - c. *Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.*
 - d. *L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.*

ART. 58 ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme delle norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 22/1997 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 (cfr. art 264 comma 1 , punto i) del citato D. Lgs. n. 152/2006).
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006 (cfr. art 265 comma 1 del citato D. Lgs. n.152/2006).

ELENCO ALLEGATI

- Allegato A: Tabella delle Sanzioni (art. 57 del Regolamento)
- Allegato B: Disposizioni operative per il conferimento dei rifiuti urbani
- Allegato C: Disposizioni operative per la gestione dei rifiuti cimiteriali
- Allegato D: Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili
- Allegato E: Regolamento Albo Comunale Compostatori Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2017
- Allegato F: Protocollo per la riduzione dell'impatto ambientale degli eventi pubblici